

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI – BOCCHIALINI"

Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo in tutti i locali dell'ISSS e la sua applicazione riguarda gli studenti, i docenti, il personale tecnico e amministrativo addetto e chiunque acceda, a qualunque titolo, ai locali degli Istituti ITIS "G. Galilei" di San Secondo Parmense e ITAS "Bocchialini" di Parma.

2. Il presente regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo:

- > Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- > Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- > Legge n.584 del 11-11-1975;
- > Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- > Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995;
- > Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28-03-2001;
- > Art. 51 della Legge n.3 del 16-01-2003;
- > Accordo Stato-Regioni del 24-07-2003;
- > Art. 6 del Decreto-legge n.32 del 03-03-2003;
- > Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- > Art.1, comma 189 della Legge n.311 del 30-12-2004 (legge finanziaria 2005);
- > Art.4 del Decreto-legge n.104 del 12-09-2013 convertito nella Legge n.128 del 08-11-2013.

Art.2 - FINALITA'

1. La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di:

- > prevenire l'abitudine al fumo;
- > incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- > garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- > proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- > promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- > favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Art.3 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali dei due istituti, nei laboratori e nelle aule speciali, compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree esterne di pertinenza.

2. Il divieto si estende alle sigarette elettroniche che pertanto non possono essere utilizzate all'interno dei luoghi indicati nel comma precedente.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Art.4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

1. I soggetti responsabili preposti all'applicazione del divieto sono il Dirigente scolastico nonché i soggetti da lui delegati – indicati nell'allegato A) del presente Regolamento.

2. E' compito dei responsabili:

- > vigilare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali degli Istituti;
- > accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura indicata al successivo art. 4;
- > determinare l'ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00;
- > utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente regolamento;

- › far apporre, nell'ambito dei locali di loro competenza, i cartelli di cui si allega schema (all. B), contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza
3. Il Dirigente scolastico, con proprio ordine di servizio, può in ogni momento apportare modifiche all'allegato A).

Art.5 – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato C), previa eventuale identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
2. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la Segreteria didattica, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; gli stessi inviano la seconda copia alla Segreteria didattica.
3. In nessun caso il soggetto preposto al controllo può ricevere dal trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, la Segreteria didattica ne darà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico che presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.
5. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.6 – SANZIONI

1. Ai soggetti, anche minorenni, che violano il divieto di fumo sarà applicata, oltre alla sanzione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto, la sanzione prevista dalla normativa vigente.
2. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005); tale importo è compreso fra un minimo di 27,50 € fino ad un massimo di 275,00 €.
3. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima, soprattutto in caso di prima contestazione; in caso di recidiva la sanzione verrà graduata fino ad arrivare all'importo massimo.
4. Come da normativa vigente, la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
5. I soggetti preposti al controllo che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti per garantire il rispetto del divieto di fumo sono soggetti all'ammenda prevista dalla legge 11-11-1975, n.584 e successive modifiche.

Art.7 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati:

Allegato A: Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto.

Allegato B: Cartello divieto.

Allegato C: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

ALLEGATO A

Elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto

- 1) Dirigente scolastico, prof.ssa Annarita Sicuri.
- 2) ITIS "Galilei" di San Secondo: collaboratori scolastici, proff
 - ✓ Xxx
 - ✓ Xxx
 - ✓ Xxx
- 3) ITAS "Bocchialini" di Parma: collaboratori scolastici, proff
 - ✓ Xxx
 - ✓ Xxx
 - ✓ Xxx

ALLEGATO B

Cartello divieto



Ai sensi di:

- › Legge n.584 del 11-11-1975;
- › Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995;
- › Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28-03-2001;
- › Art. 51 della Legge n.3 del 16-01-2003;
- › Accordo Stato-Regioni del 24-07-2003;
- › Art. 6 del Decreto-legge n.32 del 03-03-2003;
- › Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- › Art.1, comma 189 della Legge n.311 del 30-12-2004 (legge finanziaria 2005);
- › Art.4 del Decreto-legge n.104 del 12-09-2013 convertito nella Legge n.128 del 08-11-2013

è stabilito divieto assoluto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell'istituto, nei laboratori e nelle aule speciali, compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree esterne di pertinenza.

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è _____.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa.

ALLEGATO C
Fac simile di verbale di accertamento e contestazione

Verbale di accertamento e contestazione n. _____

PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005); Art.4 D.L. n.104/2013 convertito nella L. n.128/2013

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel locale _____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _____, del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento) _____, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) _____ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e s.m.i.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____.

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Teramo, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- 1) in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
- 2) presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- 3) presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004 (si veda art.5, co.4, del *Regolamento scolastico sul divieto di fumo*), il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova alla Segreteria didattica della sede Isiss che ha comminato la sanzione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Parma, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.